

Avv. Fabio Rossi - Avv. Marco Perna
Dom. c/o Avv. Marco Selvaggi
Via Adda, n. 55 - 00198 Roma
fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it
marco.perna@pec.ordineavvocaticatania.it

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA
SEZIONE TERZA BIS

Ricorso n. 6345/2019 Reg. Ric.
Udienza Pubblica 19 ottobre 2021

*

Ricorso per motivi aggiunti

per

prof.ssa **Maricla CACCIATORE**, nata a Catania, il 10.9.1978, residente in Palma di Montechiaro (AG), Via Cangiamila, n. 278, c.f. CCCMCL78P50C351K, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Fabio Rossi (c.f. RSSFMR71L06C351Z; fax 095.432849; indirizzo pec fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avv. Marco Perna (c.f. PRNMRC73S23C351N; fax 095.432849; indirizzo pec marco.perna@pec.ordineavvocaticatania.it), entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata a Roma, in Via Adda n. 55, presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA)**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DI CUI AL D.D.G. MIUR N. 1259 DEL 23.11.2017 - SOTTOCOMMISSIONE N. 8**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, n. 1357 del 12.8.2021 (m_pi.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0001357.12-08-2021), con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché

della graduatoria allegata al Decreto anzidetto, nella parte in cui non vi è stata ricompresa l'odierna ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto.

*

SULLE PREGRESSE DIFESE E SULLE FINALITÀ MERAMENTE TUZIORISTICHE DELL'ODIERNA IMPUGNAZIONE PER MOTIVI AGGIUNTI.

Com'è noto a codesto ecc.mo Tribunale, la prof.ssa Maricla Cacciatore ha partecipato al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», indetto con Decreto MIUR, Direttore Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017), giusta domanda di partecipazione presentata in data 16.12.2017. Dopo aver brillantemente superato la prova preselettiva prevista dall'art. 6 del Bando concorsuale con voto di 80,5/100 (minimo corrispondente a 71,7), la ricorrente ha regolarmente affrontato e consegnato la prova scritta fissata a livello nazionale per il 18.10.2018 (tenutasi, nel suo caso, a Caltanissetta), come contemplata dall'art. 8 della *lex specialis*.

All'esito di tale prima fase concorsuale, con D.D.G. MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 395 del 27.3.2019 è stato reso noto l'elenco (allegato al medesimo decreto) degli aspiranti ammessi a sostenere la successiva prova orale, specificandosi (art. 2) che «*i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale*»; la prof.ssa Cacciatore, tuttavia, non è risultata inclusa nel suddetto elenco, essendo pertanto esclusa dalla procedura concorsuale.

La ricorrente, pertanto, ha agito innanzi a codesto on. Tribunale ai fini dell'annullamento di una serie di atti concorsuali e, in particolare, dei verbali in cui si è valutata come insufficiente la sua prova scritta e del citato Decreto MIUR n. 395 del 27.3.2019 di approvazione dell'allegato elenco degli ammessi alla prova orale in quanto, per l'appunto, non vi figura la prof.ssa Cacciatore.

Richiamato integralmente quanto dedotto con il ricorso principale, va, poi, ricordato che nel corso del procedimento la prof.ssa Cacciatore ha avanzato istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ritualmente notificata e versata in atti, al fine di ottenere l'ostensione di documentazione concorsuale di altri candidati rispetto ai quali far valere rilevanti profili comparativi, secondo quanto analiticamente indicato nella richiesta inoltrata all'Amministrazione scolastica già in data 21.5.2019, e da quest'ultima mai esitata.

Nel frattempo, effettuata la rituale integrazione del contraddittorio in adempimento di quanto disposto da codesto on. Tribunale con ordinanza n. 8783 del 4.7.2019, ed a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza pubblica del 17.3.2020 a causa della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, la causa è stata poi rinviata all'udienza pubblica del 9.2.2021, giusta ordinanza n. 9727 del 23.9.2020.

La prof.ssa Cacciatore, quindi, prima della suddetta udienza pubblica, ha tuzioristicamente impugnato, con un primo ricorso per motivi aggiunti, il Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 998 del 14.8.2020, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale concorsuale (allegata all'anzidetto Decreto e parimenti contestualmente gravata), nella parte in cui non vi è stata inserita la stessa ricorrente.

In conseguenza, in esito all'udienza del 9.2.2021 codesto on. Tribunale ha adottato l'ordinanza n. 1668/2021, con la quale ha disposto l'integrazione del contraddittorio (poi ritualmente effettuata dalla ricorrente), disponendo altresì il rinvio della trattazione di merito all'udienza del 19.10.2021.

Tuttavia, in data 12.8.2021 è stato ulteriormente emesso il Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1357, con il quale è stata nuovamente modificata e ripubblicata la graduatoria nazionale finale di merito.

Ciò premesso, con il presente gravame la ricorrente impugna tale nuova graduatoria nazionale del concorso oggetto di causa e, dunque, l'*atto procedimentale finale e definitivo* della medesima procedura selettiva, come da ultimo adottata con il menzionato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1357 del 12.8.2021, graduatoria allegata all'anzidetto Decreto, e ciò per quanto di proprio interesse, ossia nella parte in cui la stessa prof.ssa Cacciatore non vi è stata inserita.

Si precisa, tuttavia, che l'odierna attività impugnatoria - si tiene a sottolinearlo - è effettuata solo per tuziorismo difensivo, onde non vedersi formulare *ex adverso* pretestuose eccezioni di tipo caducatorio.

E, invero, gli atti lesivi nei confronti della prof.ssa Cacciatore sono (e non possono che essere) quelli che hanno determinato l'arresto concorsuale in danno della candidata medesima (ovvero i verbali di valutazione della sua prova scritta e l'atto di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in cui non figurava la ricorrente). Nulla può avere, invece, l'odierna deducenza da osservare specificamente nei confronti della graduatoria finale del concorso in cui la stessa non figura per mero effetto degli atti già impugnati e la cui impugnazione si rivela un adempimento meramente formale e contrario ai basilari principi (anche comunitari) di economia processuale e giusta durata del processo.

Anzi, occorre riconoscere che, allo stato, si può appalesare un difetto di interesse concreto e attuale all'impugnativa della graduatoria concorsuale in quanto la prof.ssa Cacciatore ha chiesto con ricorso l'ammissione alla prova orale del concorso che, tuttavia, non ha ancora affrontato e tanto meno superato. Soltanto all'auspicato esito favorevole della prova orale medesima sorgerà in capo alla ricorrente un interesse concreto e attuale e, quindi, un corrispondente onere all'impugnazione della graduatoria medesima.

In ogni caso, come detto, si provvede oggi all'impugnazione della graduatoria attualmente vigente onde non vedersi opporre eccezioni di sorta.

*

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO IN QUANTO AFFETTA DAI MEDESIMI VIZI DEDOTTI NEL RICORSO PRINCIPALE E NEI PRIMI MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO, RISPETTIVAMENTE, IL DECRETO DI AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROVA ORALE CONCORSUALE, NON INCLUSIVO DELLA RICORRENTE, COME CALENDATI AI NN. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B E 2C DELL'ANZIDETTO GRAVAME INTRODUTTIVO, ED IL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PRECEDENTE GRADUATORIA FINALE DI MERITO, NON INCLUSIVA DELLA RICORRENTE, VIZI SOTTO INTEGRALMENTE TRASCRITTI E RICHIAMATI. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Per le sopra descritte finalità di tipo tuzioristico, si osserva oggi che i vizi ampiamente dedotti con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti - in ordine, rispettivamente, al Decreto MIUR n. 395 del 27.3.2019 ed all'allegato elenco dei nominativi ammessi alla prova concorsuale orale, nonché in relazione al Decreto del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, n. 998 del 14.8.2020 ed all'allegata graduatoria (vizi segnatamente calendati ed illustrati ai nn. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C del ricorso medesimo, e poi ripercorsi e riproposti nei primi motivi aggiunti) - riverberano, in termini di *illegittimità derivata*, sulla menzionata ultima graduatoria finale di merito; atto che, consequenzialmente, non include la prof.ssa Cacciatore, a suo tempo esclusa dal proseguo della procedura selettiva.

Nei confronti della suddetta graduatoria si estendono, quindi, oggi tutte le censure già elevate con il ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti, come di seguito trascritte:

*

1) VIZI ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO DELLA RICORRENTE E ALLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO.

1-A) ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTIVITÀ VALUTATIVA OPERATA DALLA COMMISSIONE CONCORSUALE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DEDICATO ALLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI NEL CORSO

DELLA SEDUTA DEL 13.3.2019: DIFETTO DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO DI POTERE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ MANIFESTE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.

Manifestamente ingiusti e riduttivi sono i voti attribuiti dalla Commissione concorsuale a fronte di elaborati, quali quelli prodotti dalla ricorrente, certamente chiari, completi e pertinenti rispetto alla tracce assegnate. Invero, ove fosse stata riservata la giusta attenzione e osservato il giusto scrupolo valutativo in sede di correzione, la ricorrente non avrebbe potuto non superare la prova scritta di cui si discute.

Invece, la Sottocommissione esaminatrice n. 8 nel corso della seduta del 13.3.2019 (Verbale n. 12), ha corretto le prove redatte da 22 candidati (codici da 2202 a 2223), tra i quali quelle dell'odierna ricorrente (codice 2214), dedicando un tempo assolutamente inadeguato ad una seria e scrupolosa attività valutativa.

Infatti, il verbale è stato aperto alle ore 8.20, per poi essere chiuso alle ore 12.30. In altri termini, la Sottocommissione ha svolto tutte le operazioni necessarie alla correzione dei predetti elaborati in un lasso di quattro ore e dieci minuti (ossia 250 minuti). Ne consegue che il tempo medio impiegato per la correzione delle prove di ciascun aspirante compito è stato di circa 11 minuti ($250 \text{ minuti} : 22 \text{ elaborati} = 11,36 \text{ minuti}$), i quali si riducono ulteriormente se si pensa che il periodo complessivo di svolgimento delle operazioni, a tutta evidenza, non è certo interamente dedicato alla correzione dei compiti, ma anche all'espletamento di operazioni materiali, quali l'ingresso sulla piattaforma informatica, l'accesso ad ogni singola prova e la verbalizzazione, oltre che alle necessarie pause in un lavoro - quale quello mentale - ancora più faticoso quando si svolge in gruppo.

Si consideri, del resto, che già dalla lettura del suddetto Verbale n. 12 del 13.3.2019, si evince una parte degli articolati adempimenti svolti dalla Sottocommissione nel corso della seduta: *«si procede ad accedere, attraverso la piattaforma riservata e mediante l'inserimento delle credenziali (password) di tutti i membri della commissione, ai testi dei quesiti della prova scritta espletata. Per ogni prova corretta i commissari formulano (all'unanimità e/o a maggioranza) le proposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati. I punteggi sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e riportati in sintesi nella seguente tabella ... Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito ai candidati attraverso la piattaforma riservata»*.

Né, ad ogni buon conto, in seno al citato verbale di correzione sono stati indicati gli specifici tempi dedicati a ciascuno dei 22 elaborati, essendo stata omessa qualsiasi menzione al riguardo, e risultando il Verbale suddetto, già per tale via, gravemente viziato

per la violazione di elementari canoni di trasparenza dell'azione amministrativa (c.d. difetto di verbalizzazione).

Ciò puntualizzato, è evidente che un lasso di tempo di circa 11 minuti - ma in pratica realmente attestantesi sui 7-8 (con stima generosa) - non appare certo congruo ad effettuare una valutazione razionale, logica ed analitica di ciascuna prova, soprattutto se, come nel caso di specie, l'esito di tale giudizio si sia risolto in una valutazione non adeguata per la candidata ricorrente ai fini del superamento dell'esame.

Peraltro, va altresì rimarcato che la lettura delle risposte formulate dai candidati ai quesiti comporta la conseguente valutazione sulla scorta dei compositi criteri (1 - *coerenza e pertinenza*; 2 - *inquadramento normativo*; 3 - *sintesi, esaustività e aderenza*; 4 - *correttezza logico-formale*) e dei relativi articolati indicatori correlati a ciascuno degli anzidetti criteri, come analiticamente individuati ed elencati nei cc.dd. *quadri di riferimento*, e fatti propri dalla Sottocommissione in sede di redazione della griglia di valutazione delle prove (cfr. griglia in atti).

In particolare, al *criterio 1, coerenza e pertinenza*, corrispondono gli *indicatori*: 1 - *valenza strategica delle azioni proposte*; 2 - *coerenza delle azioni proposte*; 3 - *articolazione ed efficacia delle azioni proposte*; al *criterio 2, inquadramento normativo*, corrisponde l'*indicatore*: 1 - *uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate*; al *criterio 3, sintesi, esaustività e aderenza*, corrispondono gli *indicatori*: 1 - *organicità e rigore nella trattazione*; 2 - *concisione e completezza nella trattazione*; al *criterio 4, correttezza logico-formale*, corrispondono gli *indicatori*: 1 - *proprietà linguistico-espressiva*; 2 - *costruzione logica*. Nel complesso, ai 4 criteri principali corrispondono un totale di 8 indicatori.

In conseguenza, per ogni indicatore, ed in relazione a ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta, è assegnata una relativa votazione, per un totale di 40 votazioni attribuite (ossia, per ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta, 8 differenti votazioni, una per ciascuno degli 8 indicatori sopra elencati).

Se a ciò si aggiunge che già la sola lettura delle risposte elaborate richiede un lasso di tempo adeguato, attesa la complessità e la tecnicità delle tematiche trattate, è praticamente inimmaginabile ipotizzare che la mole complessa ed articolata del lavoro di valutazione, come necessariamente ancorato agli analitici parametri sopra illustrati, possa razionalmente ed adeguatamente essere stata svolta dalla Sottocommissione dedicando in media 7-8 minuti scarsi (con generosa stima) per le prove di ciascun candidato.

Non solo: tale risicata frazione di tempo sarebbe, di per sé, già del tutto insufficiente per la sola medesima lettura collegiale degli elaborati: il che significa che, a monte, è evidentemente mancata la necessaria disamina di gruppo ed il correlato giudizio collegiale sugli stessi.

In definitiva, l'operato della Sottocommissione giudicante ha tradito un manifesto difetto di istruttoria, giacché appare evidente che la congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati è essenziale per un'accurata valutazione dei medesimi. Non si vede, infatti, come la Sottocommissione esaminatrice in un lasso di tempo evidentemente di neanche dieci minuti abbia potuto (e in che termini) giudicare in modo negativo (perlomeno, in misura inferiore al voto di 70, necessario al superamento della prova) i quesiti svolti dalla ricorrente; anzi, a tale ultimo riguardo, non può non notarsi che la brevità dei tempi di correzione avrebbe richiesto, a maggior ragione, che la Sottocommissione evidenziasse in qualche modo, magari in sede di verbalizzazione finale, le asserite carenze riscontrate, atteso che il complessivo voto finale raggiunto dalla prof.ssa Cacciatore, pari a 64,50/100 (già di per sé ampiamente superiore alla sufficienza), si discosta di poco dal minimo richiesto di 70/100, utile al superamento della prova.

Non può sottacersi, in definitiva, che l'abnorme velocità dei tempi di correzione sia stata, di fatto, animata dalla necessità di addivenire a tutti i costi ad una scrematura rapida, forzata e seriale degli elaborati, tradendosi, per tale via, la finalità tipica cui l'azione amministrativa nella specie avrebbe dovuto essere unicamente rivolta, ossia la selezione dei migliori, univoco ed imprescindibile criterio-guida ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi. Con relativo sviamento di potere, illogicità manifesta e violazione dei principi costituzionali d'imparzialità e o di buon andamento della p.a. (atteso che, sotto tale ultimo profilo, una frettolosa correzione non può che condurre ad un risultato assolutamente inaffidabile riguardo all'obiettivo di legge, per il quale i concorsi pubblici sono indetti e svolti, circa il reclutamento dei più meritevoli).

Già in virtù del presente motivo di ricorso si impone, quindi, una ricorrezione degli elaborati scritti della ricorrente, onde poter garantire a quest'ultima di avere un esito concorsuale che abbia requisiti sufficienti di serietà e attendibilità.

*

1-B) ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ MANIFESTE NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI E DEGLI INDICATORI, COME TRATTI DAI C.D. QUADRI DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE AI VOTI ASSEGNATI ALLA PROVA SCRITTA SVOLTA DALLA RICORRENTE. SERIALITÀ DELLE SINGOLE VOTAZIONI ATTRIBUITE, IN CONTRADDIZIONE CON LA SPECIFICA ARTICOLAZIONE DEI SUDDETTI CRITERI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ LORO CONSEGUENTE MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, EX ART. 97 COST. SVIAMENTO.

Quale corollario della superficialità ed inadeguatezza valutativa già denunciate con il precedente motivo di ricorso, si rileva come le valutazioni operate dalla Sottocommissione

esaminatrice rispetto ai quesiti a risposta aperta svolti dalla ricorrente si rivelano erronee, superficiali e grossolane, nonché connotate da una sostanziale serialità, malgrado la dettagliata specificità dei criteri e degli indicatori ricavati dai c.d. *quadri di riferimento*, fatti propri dalla Sottocommissione esaminatrice nell'ambito delle operazioni di correzione, come si evince dalla griglia contenuta nella relativa scheda di valutazione.

In particolare, sono state attribuite votazioni non particolarmente elevate alle risposte Q2 (voto 6,25/16), Q3 (voto 8,50/16) e Q5 (voto 8,50/16). Con riferimento alla domanda 2 (Q2, voto 6,25/16), si può notare la deteriore attribuzione del voto di 0,50 in ordine a tutti gli indicatori dei criteri 1 e 3 (con l'eccezione di 0,25 per l'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*", di cui al criterio 3).

Analogamente, alle domande 3 (Q3, voto 8,50/16) e 5 (Q5, voto 8,50/16) - quasi che si trattasse di trattazioni identiche - è stato assegnato il medesimo voto di 1,00 in relazione alla totalità degli indicatori dei criteri 1, 2 e 3 (con l'eccezione di 0,50 per l'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*", di cui al criterio 3).

Invero, non si comprende, in assenza, del resto, di qualsivoglia estesa motivazione verbalizzata dalla Sottocommissione, come sia possibile che l'identico voto di 0,50 o di 1,00 sia stato parimenti assegnato ad indicatori tra loro assai differenti, quali: "*valenza strategica delle azioni proposte*", "*coerenza delle azioni proposte*", "*articolazione ed efficacia delle azioni proposte*", "*concisione e compiutezza della trattazione*".

Delle due l'una:

- o i suddetti indicatori sono da reputarsi del tutto sovrapponibili, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'articolazione degli stessi in seno ai c.d. *quadri di riferimento* si rivela puramente pleonastica e riempitiva, priva di reale funzione valutativa, viziando i quadri medesimi, fra l'altro, sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza, con conseguente illegittimità, che pure si censura;

- o, diversamente, la Sottocommissione esaminatrice ne ha fatto soltanto un utilizzo formale, per così dire "grafico", attraverso la mera compilazione delle griglie presenti nelle schede, ma senza realmente utilizzare i richiamati indicatori nel corso della correzione in modo consono alla loro necessaria funzione diversificatrice, la quale è evidentemente rivolta a consentire una valutazione della prova il più possibile aderente al suo effettivo pregio, valorizzandone, in senso positivo o negativo, tutte le sfumature, a maggior ragione in ipotesi, come la presente, in cui manca l'estensione di qualsivoglia motivazione a supporto e chiarificazione del voto numerico finale.

In altri termini, il risultato del superficiale *modus procedendi* della Sottocommissione finisce con l'approdare ad una valutazione pressoché schematica e seriale, che non valorizza come dovrebbe le possibili articolazioni di voto in ordine ai vari profili posti dagli indicatori, e che non rende neanche comprensibili le criticità ipoteticamente presenti

nell'elaborato corretto, finendo col tradire un marchiano difetto di istruttoria, in linea, del resto, con il risicato tempo di correzione dedicato agli elaborati, sopra già censurato.

In definitiva, il procedimento valutativo si rivela frettoloso e superficiale, unicamente finalizzato alla rapida scrematura degli aspiranti sulla base di esigenze puramente numeriche, sviando, pertanto, dalla finalità tipica di scelta dei più meritevoli insita in ogni procedura pubblica di reclutamento.

Passando, comunque, alla disamina dei tratti essenziali dell'elaborato svolto dalla ricorrente, va ricordato, innanzitutto, come la giurisprudenza sia assolutamente consolidata nel senso della piena sindacabilità, in sede di giurisdizione amministrativa, delle valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici:

«Le valutazioni di una commissione di concorso pubblico sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile, a partire dalla decisione n. 601/1999 della quarta sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della PA può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 maggio 2011, n. 11 10066; cfr., altresì, Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 14893/2010);

«Secondo il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa "il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'articolo 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.". I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell'azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell'amministrazione in tema di selezione concorsuale. Inoltre, se è vero che il parametro dell'"attitudine" in sé è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento; dalla necessità

che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'amministrazione autovincolo; e, infine, dalla - anche sintetica, purché non criptica - esposizione dell'iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento. Tale attività, si badi, è viepiù necessaria allorché si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e profili professionali d'alto livello. Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio - a monte - che la valutazione dell'amministrazione possa all'esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e a valle - per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta fondamentale» (Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 12 ottobre 2010, n. 7429);

«Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice di un concorso può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell'eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati ed applicati» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 8 agosto 2010, n. 5885);

«Le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l'equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile a partire dalla sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 18 agosto 2009, n. 4960).

Ciò chiarito, in primo luogo si rivela del tutto illogica e contraddittoria, in ordine ai quesiti Q2, Q3 e Q5, l'assegnazione di voti maggiori sotto l'indicatore “*concisione e completezza nella trattazione*” (1,00 per Q3 e Q5; 0,50 per Q2) rispetto all'indicatore “*organicità e rigore nella trattazione*” (0,50 per Q3 e Q5; 0,25 per Q2): infatti, appare evidente che se la trattazione ha carattere di “completezza”, per ragioni di elementare logica deve essere parimenti “organica” e “rigorosa”. In definitiva, anche le valutazioni dell'indicatore “*organicità e rigore nella trattazione*” avrebbero dovuto essere perlomeno pari all'altro citato indicatore.

Per ciò che concerne, in particolare, la domanda Q2 (la più penalizzata, con voto di 6,25/16), la ricorrente ha fornito una risposta del tutto consona al quesito, avente ad oggetto *“le procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa”*.

Tuttavia, la Sottocommissione ha valutato con il solo punteggio di 1,00 su 6,00 i tre indicatori del primo criterio, *“coerenza e pertinenza”*, riferito all’azione dirigenziale proposta.

Invero, dalla disamina della risposta resa dalla ricorrente, questa risulta del tutto coerente e aderente al quesito posto, il quale si limita a richiedere quali possano essere le azioni del dirigente rispetto all’individuazione di personale utile all’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, senza che sia richiesto un’eventuale descrizione di tali progettualità.

In altri termini, il quesito proposto imponeva una risposta concisa e sintetica, correttamente ed esaustivamente affrontata in tali termini dalla ricorrente, onde evitare che ogni eventuale divagazione finisse col dar luogo ad una risposta fuorviante e fuori traccia. E, a tal riguardo, la candidata ha certamente centrato la disamina richiesta, evidenziando criticamente pertinenti soluzioni rispetto al quesito proposto, irragionevolmente non apprezzate dalla Sottocommissione.

E’ probabile che il collegio esaminatore abbia pregiudizialmente valutato in termini negativi la risposta resa perché più breve rispetto alle altre trattate dalla candidata; tuttavia, da un canto, la stessa domanda posta imponeva una trattazione sintetica, onde evitare di uscire fuori tema, e, dall’altro, il parametro della “sintesi” costituisce uno specifico criterio di valutazione (il numero 2), cui corrisponde la voce “concisione” della trattazione: tale parametro, del resto, risponde a criteri di elementare logica, dal momento che la redazione delle risposte è contestualizzata nell’ambito di un esame avente durata di soli 150 minuti.

Ancora più eclatante la valutazione di soli 8,50/16 assegnata ai quesiti Q3 e Q5 (trattasi, peraltro, dei quesiti che nel proseguo della presente disamina saranno censurati per avere previsto la risoluzione di casi pratici, invece contemplata solo per la prova orale, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, lett. a, del Bando, cfr. *infra*). Tali votazioni si manifestano assolutamente inadeguate rispetto alla lineare, corretta e pertinente illustrazione delle problematiche svolta dalla prof.ssa Cacciatore.

A ben vedere, con riguardo ad entrambe le risposte, la ricorrente ha affrontato i casi sottoposti utilizzando argomentazioni efficaci, articolate con chiarezza espositiva e coerenza logica, utilizzando specifici ed adeguati riferimenti normativi, oltre che con consoni sviluppi critici utili a pervenire alle calzanti soluzioni proposte: ciò di cui la Sottocommissione esaminatrice, in modo del tutto arbitrario ed irragionevole, non ha tenuto conto.

In definitiva, la trattazione resa dalla ricorrente anche con riguardo ai citati quesiti Q3 e Q5 denota, a tutta evidenza, specifica preparazione e originalità critica, risultando

l'elaborato sviluppato mediante la trattazione delle più rilevanti questioni didattiche e amministrative.

Non si comprende, pertanto, la riduttiva votazione di 1,00 assegnata a tutti gli indicatori di cui al criterio 1 “*coerenza e pertinenza*”, ossia con riguardo alla “*valenza strategica*”, alla “*coerenza*” ed alla “*articolazione ed efficacia*” delle azioni proposte.

Da ultimo, atteso il variegato novero di pertinenti richiami normativi complessivamente svolti dalla ricorrente, con riguardo ai quesiti Q2, Q3, Q4 e Q5 si appalesa davvero incomprensibile, arbitraria ed irragionevole la scelta di assegnazione del riduttivo voto di 1,00 sotto il criterio “*inquadramento normativo*” (criterio 2), risultando, pertanto, anche tale valutazione frettolosamente attribuita in modo seriale ed apodittico.

Anche per i profili d'illegittimità di cui all'odierno motivo di ricorso s'impone, la ricorrenza degli elaborati scritti della ricorrente.

*

1-C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO* TRA ASPIRANTI IN SEDE CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ ED UGUAGLIANZA AI FINI DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI, DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97, COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRARIETÀ E DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTE. SVIAMENTO.

A riprova della superficialità e dell'incoerenza della valutazione degli elaborati effettuata con riferimento alla prova concorsuale per cui è causa, si rileva come, secondo informazioni assunte dalla ricorrente, parecchi candidati che hanno reso risposte sintetiche, o anche oltremodo sintetiche, ai quesiti a risposta aperta loro somministrati hanno comunque ottenuto valutazioni positive ad opera delle rispettive Sottocommissioni esaminatrici, anche superiori a quelle assegnate alla ricorrente.

Si censura, pertanto, la violazione del principio di imparzialità fra aspiranti nell'ambito delle operazioni svolte dalle Sottocommissioni esaminatrici, e del criterio di *par condicio* in sede concorsuale ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi, dal momento che l'applicazione difforme dei medesimi criteri ed indicatori di valutazione, come contenuti nei quadri di riferimento, ha determinato il verificarsi di situazioni di abnorme ed ingiustificata differenza nell'attribuzione delle votazioni tra i vari candidati: in conseguenza, a fronte di risposte ai quesiti - come rese da altri partecipanti - sovrapponibili in termini qualitativi e/o espositivi a quelle fornite dalla ricorrente, o anche deteriori, sono corrisposti, in modo del tutto ingiustificato ed arbitrario, voti più elevati rispetto a quelli riportati dalla prof.ssa Cacciatore, con conseguente risultato finale favorevole, per i suddetti aspiranti, al superamento della prova scritta.

In definitiva, attraverso il descritto *modus procedendi*, si è di fatto resa del tutto diversificata e fortuita l'assegnazione di valutazioni positive o negative alle risposte fornite dai candidati, pur a fronte dei medesimi criteri ed indicatori utili alla valutazione della prova scritta, come contenuti nei quadri di riferimento; ne consegue che lo stesso superamento della prova scritta - pur di fronte a risposte del tutto analoghe in termini di caratteristiche valutabili in base ai parametri dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione - si è rivelato affidato al puro caso, con conseguente compressione e sviamento dalle stesse finalità cui deve essere improntata ogni selezione pubblica di reclutamento, vale a dire alla individuazione dei profili migliori.

Si consideri, del resto, che in varie occasioni la giurisprudenza amministrativa, già in sede cautelare, ha ampiamente valorizzato il profilo della comparazione fra elaborati svolti in sede concorsuale, ordinando alle Amministrazioni di procedere alla ricorrezione delle prove volta per volta censurate dai ricorrenti, ponendole a confronto con prove di altri candidati, ammessi e non alle successive fasi concorsuali (cfr. Tar Palermo, II, ord. 1471/2016, confermata da Cga, ord. n. 210/2017; Tar L'Aquila, I, ord. n. 286/2016).

In relazione alle superiori censure, la prof.ssa Cacciatore ha presentato alla competente Amministrazione l'istanza di accesso già versata in atti, al fine di ottenere copia degli elaborati scritti di una pluralità di candidati ivi indicati, onde poter effettuare la debita comparazione dei compiti suddetti con i propri, e dimostrare la denunciata disparità di trattamento.

Ad oggi, tuttavia, la suddetta istanza non è stata esitata, non essendo pervenuto alcun riscontro.

Ci si riserva, pertanto, di articolare ulteriori deduzioni rispetto alle superiori dedotte censure d'illegittimità, non appena l'Amministrazione renderà disponibile all'odierna ricorrente la documentazione concorsuale richiesta.

Quanto ai risvolti in termini di *petitum* istruttorio della suddetta violazione del principio di pari trattamento tra i candidati, fin da adesso si chiede che la ricorrezione degli elaborati della ricorrente, già richiesta in relazione ai precedenti motivi di ricorso, venga disposta anche comparativamente ad altri candidati e, in particolare, con riferimento a quelli di cui all'istanza d'accesso già inoltrata ed allegata (fatte salve le necessarie verifiche, non appena l'amministrazione avrà provveduto al riscontro).

*

2) VIZI GENERALI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSALE NAZIONALE E ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE. PREMESSA.

Si ha motivo di ritenere che la nuova correzione dei propri elaborati, conseguente all'auspicato accoglimento delle censure di cui ai superiori motivi di ricorso da 1-A a 1-C (da

intendersi articolati in via principale), consentirà alla ricorrente il raggiungimento del previsto minimo di 70/100 e la conseguente ammissione alla successiva prova orale del concorso per dirigenti scolastici per cui è causa; con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze (a carattere più generale) che a breve s'illustreranno.

Tuttavia, per completezza di difese, è subordinatamente da rilevare che la ricorrente non è stata, comunque, messa nelle condizioni di svolgere al meglio delle proprie possibilità la prova scritta del concorso per le ragioni che a breve si andranno ad illustrare; ciò a cui consegue la subordinata richiesta di rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente medesima (previa riconduzione dell'*iter* procedimentale ai canoni di legalità, pari trattamento e logicità oggi invocati).

*

2-A) PUBBLICAZIONE DEI C.D. CRITERI DI RIFERIMENTO SOLTANTO NEL GIORNO ANTECEDENTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 8, COMMA 9, DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO MIUR 3.8.2017, N. 138. ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. SVIAMENTO DI POTERE. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA DIVERSA TEMPISTICA DI PREPARAZIONE CONCESSA AD ALTRI CANDIDATI DEL MEDESIMO CONCORSO NAZIONALE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL'ART. 8, COMMI 2, 9 E 12 DEL BANDO CONCORSUALE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST.; ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE; VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Si è già evidenziato, nelle premesse in fatto, che il Ministero resistente soltanto il giorno prima dello svolgimento della prova scritta ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i cc.dd. *quadri di riferimento*, in base ai quali «sono costruite e valutate tutte le prove» (art. 13, comma 1, lett. C, Decreto MIUR n. 138/2017, Regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei DS) e, con specifico riguardo alla presente disamina, «in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta» (art. 8, comma 9, Bando concorsuale, D.D.G. n. 1259/2017).

Al riguardo, deve censurarsi che l'anzidetta previsione del Bando, secondo la quale la ricordata pubblicazione è effettuata «il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta», si rivela palesemente illegittima, irragionevole ed arbitraria.

Innanzitutto, l'art. 8, comma 9, della *lex specialis* si pone in palese contrasto con il Regolamento di cui al Decreto MIUR n. 138/2017, che nulla dice in proposito, risultando patente la sua illegittimità: in particolare, infatti, l'art. 13, comma 1, del Regolamento si limita a prevedere testualmente che «*con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: ... c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo*», senza certo contemplare alcuna statuizione che disponga una simile limitazione draconiana circa la tempistica della preventiva pubblicazione dei quadri di riferimento.

Ciò chiarito, la scelta operata nel Bando si rivela altresì ultronea e non funzionale rispetto alle stesse finalità selettive, animata più dall'esigenza di addivenire comunque ad una scrematura forzosa degli aspiranti, piuttosto che alla razionale ed efficiente selezione dei migliori tra essi.

E' appena il caso di ribadire, infatti, che le procedure concorsuali di accesso ai pubblici impieghi sono correttamente improntate all'esigenza di scelta dei più meritevoli, secondo criteri di imparzialità e trasparenza di matrice costituzionale (ex artt. 3, 51 e 97, Cost.); non si comprende, pertanto, quale utilità possa avere la pubblicazione dei citati quadri di riferimento soltanto nel giorno antecedente lo svolgimento delle medesime, se non quella, reale e dissimulata, di aumentare oltremodo ed in maniera controproducente il livello di difficoltà delle prove, al fine di addivenire ad un taglio il più possibile ampio.

La censurata scelta operata dal Ministero resistente - di fatto - finisce con l'assegnare un ruolo predominante all'elemento 'fortuna', a seconda che taluni candidati rispetto ad altri, nell'ambito del loro percorso di preparazione, abbiano casualmente privilegiato taluni criteri di formazione, magari più confacenti o calzanti rispetto agli indicatori poi richiesti dall'Amministrazione solo a ridosso dello svolgimento della prova d'esame.

In altri termini, la previsione appare unicamente finalizzata a creare difficoltà e disorientamento nei partecipanti, appalesandosi illogica ed irrazionale rispetto alle strette necessità concorsuali, in aperto sviamento dalla finalità tipica (individuazione dei candidati maggiormente meritevoli attraverso un percorso selettivo imparziale, razionale e mirato) cui dovrebbe essere rivolta l'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento delle procedure di reclutamento, sin dalla stessa predisposizione delle regole di ingaggio, e dunque della *lex specialis*.

Al contrario, la pubblicazione dei suddetti quadri di riferimento con razionale anticipo rispetto alla data di esame avrebbe paritariamente messo nelle condizioni tutti i candidati di poter meglio indirizzare ed orientare la propria preparazione rispetto alla specifica tipologia concorsuale, consentendo, in conseguenza, alla stessa Amministrazione di disporre di una platea di aspiranti maggiormente qualificata e consapevole, nell'ambito della quale selezionare infine i migliori.

Peraltro, va qui rimarcato come la qui censurata previsione capestro del bando è, di fatto, venuta meno con riferimento ad una specifica categoria di candidati che, in violazione dei più elementari principi di eguaglianza e pari trattamento, hanno potuto godere di ben altro spazio di tempo per orientare la propria preparazione alla luce dei quadri di riferimento pubblicati.

Va, al riguardo, premesso che il bando concorsuale, proprio a garanzia di un omogeneo svolgimento della prova concorsuale e conseguenti pari *chances* di partenza da parte dei candidati, aveva imposto espressamente lo svolgimento contestuale sul piano nazionale della prova scritta (pur nella molteplicità di sedi territoriali presso le quali effettuare le relative operazioni).

In particolare, l'art. 8, comma 2 del bando ha testualmente disposto che *«la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR»*.

Tuttavia, nel caso di specie tale imprescindibile presupposto di regolarità, trasparenza ed uguaglianza nello svolgimento della procedura selettiva è venuto inopinatamente a mancare.

Infatti, l'USR Sardegna - per ciò che riguarda i candidati assegnati alla sede concorsuale di Cagliari (sede unica della prova per gli aspiranti della Regione Sardegna) - con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 ha disposto lo spostamento della prova scritta per cause di forza maggiore sopravvenute: ciò, a causa dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, con la quale è stata imposta la chiusura delle scuole per condizioni meteorologiche avverse.

A fronte di tale slittamento della prova sul territorio sardo, il Ministero resistente ha comunque lasciato proseguire l'*iter* concorsuale presso le altre sedi regionali, alterando in modo marchiano - come appresso meglio chiarito - la regolarità dell'intera procedura e la parità di trattamento fra i candidati.

In particolare - come da avviso di convocazione MIUR pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018 - i partecipanti che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta su Cagliari in data 18.10.2018 (ossia, nella stessa data disposta per la generalità degli aspiranti sul resto del territorio nazionale) hanno, invece, svolto l'esame il successivo 13.12.2018, con evidente venir meno del citato criterio di unicità della prova e grave compressione dei più elementari criteri di *par condicio* ed imparzialità alla base dello svolgimento delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici impieghi.

La questione, infatti ed a maggior ragione, si appalesa di pregnante rilevanza sol che si pensi - come sopra anticipato - che l'art. 8, comma 9, del Bando ha stabilito che *«i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è*

costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta».

Si consideri, in proposito, che in data 12.12.2018 (ossia il giorno antecedente alla svolgimento della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna) sono stati pubblicati sul sito internet del MIUR i medesimi quadri di riferimento già precedentemente pubblicati il 17.10.2018 (nel giorno antecedente la prova scritta fissata sul piano nazionale): ne discende, a tutta evidenza, che i candidati assegnati alla sede della Regione Sardegna per lo svolgimento della prova scritta non solo hanno disposto di ben 57 giorni in più rispetto a tutti gli altri colleghi per migliorare ed affinare, in generale, la propria preparazione, ma hanno potuto altresì sfruttare tale non indifferente lasso di tempo per esaminare i menzionati quadri di riferimento e per calzare, adeguare ed orientare lo studio e la preparazione medesima sulla scorta dei parametri contemplati dai quadri anzidetti.

Ne discende l'eclatante alterazione delle regole di *par condicio* fra partecipanti e l'indebita compressione del principio di imparzialità posto alla base di ogni procedura di reclutamento pubblica, canoni costituzionalmente tutelati ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

In definitiva, ed a seguito dell'impedimento di carattere meteorologico verificatosi presso la sede sarda di svolgimento della prova scritta, il Ministero resistente avrebbe logicamente dovuto disporre l'integrale slittamento dell'effettuazione di tale prova sul piano nazionale, procrastinandola in nuova ed uguale data, al fine di assicurare elementare parità di trattamento fra aspiranti e complessiva regolarità della procedura.

Tale scelta, del resto, si sarebbe palesemente imposta alla luce della stessa normativa speciale contemplata dal Bando: da un canto, infatti, il menzionato art. 8, comma 2, che prevede - come detto - l'unicità della prova sul territorio nazionale; dall'altro, il successivo comma 12 (3° alinea) del medesimo art. 8, a tenore del quale *«qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti».*

Risulta evidente, a tale ultimo riguardo, che il rinvio *«per cause di forza maggiore sopravvenute»* contemplato dal comma 12 dell'art. 8 non può che essere interpretato in stretto coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, ossia con il principio di unicità della prova scritta, onde evitare che tale (razionalmente e logicamente) imposta unicità, finalizzata a preminenti garanzie di imparzialità e parità di trattamento, sia invece posta nel nulla in caso di impedimento verificatosi presso una o più sedi geografiche.

Del resto, il citato art. 8, comma 9, del Bando non contempla alcuna eccezione al criterio di unicità (e dunque di imparzialità) predisposto dal comma 2, limitandosi a prevedere, per il caso di impedimenti di forza maggiore, il rinvio della prova scritta,

evidentemente da intendersi quale rinvio della medesima sul piano nazionale, essendo, per l'appunto, unica e non parcellizzabile.

Ove così non fosse, in ipotesi di pluralità di cause di forza maggiore (ad esempio, per il caso non remoto di problematiche meteorologiche affliggenti varie regioni del territorio nazionale), a voler seguire l'orientamento applicato dal MIUR rispetto al caso Sardegna, si assisterebbe ad un'indebita e plurima frammentazione dello svolgimento della prova scritta dell'unitario concorso nazionale, magari in molteplici date diverse, con le evidenti implicazioni deleterie in termini di compressione e spregio dei basilari canoni di eguaglianza fra gli aspiranti, di ineludibile stretta osservanza in ogni procedura selettiva pubblica di reclutamento.

Ciò si impone tanto più nel caso del Bando concorsuale che ci occupa, dal momento che tale *lex specialis* ha pure previsto la pubblicazione di c.d. *quadri di riferimento* (rivolti alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta) ad immediato ridosso (il giorno prima) della data fissata sul piano nazionale per il suo svolgimento: è evidente, infatti, che un lasso di tempo così afflittivo e stringente per i candidati non può certo essere disatteso per mero caso fortuito a vantaggio solo di alcuni, i quali, a causa di un rinvio parcellizzato della prova coinvolgente soltanto la propria sede di svolgimento, si possono in conseguenza avvantaggiare di un periodo di tempo maggiore (enorme nel caso di specie, giacché pari a 57 giorni) per correlare la propria preparazione ai quadri suddetti, conosciuti con largo anticipo rispetto ad altri colleghi meno fortunati.

Si ribadisce, al riguardo, che il concorso di cui trattasi ha carattere nazionale (art. 2, comma 1, Bando) e che, al suo esito, «*i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli*» (art. 12, comma 1, Bando), ed analoga «*graduatoria nazionale di merito*» avente carattere «nazionale» viene stilata all'esito del corso di formazione dirigenziale e tirocinio (art. 14, comma 2, Bando); con la conseguenza che i candidati sardi concorrevano sui posti messi a concorso unitamente e contestualmente a tutti gli altri candidati sul piano nazionale.

Da quanto rilevato, discende l'illegittimità del provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in questa sede impugnato, oltre che del medesimo elenco, nonché dell'implicito provvedimento di esclusione dell'odierna ricorrente dalla selezione, giacché, a seguito dell'impedimento verificatosi nella Regione Sardegna, l'intera sessione di esame avrebbe dovuto essere procrastinata in data successiva e contestuale, onde evitare indebite e marchiane alterazioni del principio di imparzialità dell'azione amministrativa e del criterio di pari trattamento tra i partecipanti.

Conseguentemente, onde porre rimedio alla sopra censurata disparità di trattamento, non si può, anche sotto tale specifico profilo, che disporre la rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente (che oggi ha tempestivamente fatto valere il relativo vizio *in*

procedendo, avendone riscontrato l'interesse giuridico in relazione alla sua mancata ammissione alla prova orale), affinché la stessa possa godere dei medesimi benefici in termini di preparazione concessi a larga schiera di altri candidati.

*

2-B) ILLEGITTIMA INCLUSIONE, TRA I QUESITI A RISPOSTA APERTA SOMMINISTRATI AI CANDIDATI, DELLA RICHIESTA DI SOLUZIONE DI UN CASO PRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 5, E DELL'ART. 9, COMMA 2, LETT. A), DEL BANDO CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRARIETÀ E DEL TRAVISAMENTO.

Sotto altro profilo, è da rilevare che, con riferimento alla predisposizione della prova scritta, l'art. 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al D.D.G. MIUR 3.8.2017, n. 138 ha disposto che *«con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: ... b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta».*

Dal canto suo, l'art. 8, comma 4, del Bando concorsuale ha previsto che *«la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera»*, mentre il successivo comma 5 ha specificato che *«i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale»* (e, testualmente, secondo tale ultima previsione: *«a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea»*).

Dal superiore quadro normativo, emerge che, per ciò che riguarda la prova scritta - nell'ambito dei c.d. *quesiti a risposta aperta* - non è stata prevista la possibile predisposizione di richieste di soluzione di casi pratici.

Diversamente, laddove in seno alla *lex specialis* si è inteso contemplare tale opzione, lo si è fatto esplicitamente, come dimostra il corrispondente riferimento normativo concernente la prova orale; infatti, l'art. 9, comma 2, lett. a), del Bando ha disposto che «*la prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*».

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nell'ambito dei quesiti a risposta aperta sottoposti ai candidati, e dunque all'odierna ricorrente, è stato illegittimamente somministrato un caso pratico, in corrispondenza del quesito n. 3: a) «*in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*» (punteggio ottenuto dalla ricorrente: 8,50/16).

Si tratta, a ben vedere, di un quesito che si distingue del tutto dagli altri e che si pone in violazione delle regole predisposte con la *lex specialis*, che - come già rilevato - riservano alla prova orale la verifica circa la capacità del candidato a risolvere un caso pratico concernente la funzione del dirigente scolastico.

E la ragione è evidente: infatti, nell'ambito della prova scritta, sottoposta ad un rigido ed assai ristretto limite di tempo pari a complessivi 150 minuti, risulta del tutto esorbitante ed abnorme esigere dal candidato la soluzione di casi pratici, magari coinvolgenti una serie di implicazioni argomentative e tecniche che richiederebbero tempi di soluzione assai ingombranti rispetto al complessivo limite entro cui ultimare l'elaborato. Diversamente, in sede di prova orale, la verifica richiesta - comunque limitata alla soluzione di un solo caso empirico - potrà "avvantaggiarsi" del contatto diretto tra esaminatore e candidato, nell'ambito della tipica impostazione discorsiva connaturata all'oralità, e senza il rischio di incorrere nella secca rigidità temporale cui è ancorata la prova scritta.

Ne discende l'ulteriore illegittimità della prova predisposta e somministrata all'odierna ricorrente, con relativa invalidità delle valutazioni al riguardo effettuate dalla Commissione.

*

2-C) MANCATA ACQUISIZIONE DELLA RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 15 DI LINGUA INGLESE, SEPPUR REGOLARMENTE E CORRETTAMENTE RESA DALLA RICORRENTE, DA IMPUTARSI A DISFUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO NELL'ACQUISIZIONE DELL'ELABORATO: OMESSA ATTRIBUZIONE DI PUNTI 2.

ULTERIORI E MOLTEPLICI DISFUNZIONI DEL SISTEMA E DEL SOFTWARE INFORMATICO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME. ISTANZA ISTRUTTORIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI CTU INFORMATICA.

Come evidenziato in premessa, l'art. 8, comma 8, del Bando (2° alinea) ha disposto che *«a ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta»*.

Ora, ai 10 quesiti a risposta chiusa di lingua inglese svolti dalla ricorrente sono stati assegnati complessivamente 14 punti, con attribuzione del punteggio di 2 ai quesiti 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, e di 0 (zero) punti ai quesiti 6, 11 e 15.

In particolare, dalla disamina della copia dell'elaborato consegnato dall'Amministrazione alla ricorrente, emerge che alla domanda n. 15 (ultima dei quesiti in lingua inglese) non risulta contrassegnata alcuna risposta tra le varie disponibili, con conseguente attribuzione di 0 punti, come se la ricorrente l'avesse omessa.

Tuttavia, la prof.ssa Cacciatore ricorda con assoluta certezza di avere risposto con esattezza alla domanda n. 15, contrassegnando la risposta corretta, ossia l'opzione b).

Del resto, risulta evidente che la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad omettere la risposta suddetta, giacché all'eventuale soluzione erronea sarebbe corrisposto il punteggio di zero, ma non alcuna decurtazione in termini negativi: infatti, come sopra illustrato, l'art. 8, comma 8, del Bando ha previsto l'assegnazione del punteggio di 2 ad ogni risposta esatta ai quesiti di lingua straniera, mentre non era prevista la decurtazione di punteggio per l'ipotesi di risposta errata.

In definitiva, la mancata inclusione e/o validazione della risposta n. 15 resa dalla ricorrente é da addebitarsi ad un errore del sistema informatico che non ha registrato la preferenza.

E' possibile che tale errore possa emergere già dalle operazioni di correzione della prova della prof.ssa Cacciatore, che con il presente ricorso, in via principale, si chiede volersi ordinare.

Ad ogni buon conto, si chiede che codesto on. Tribunale Voglia disporre apposita CTU di natura informatica, allo scopo di verificare, mediante accesso alla piattaforma del sistema computerizzato di gestione della prova scritta concorsuale, se la mancanza di risposta alla domanda n. 15 di lingua inglese, nell'ambito della prova svolta e consegnata dalla ricorrente, sia dipesa da un errore del medesimo sistema informatico.

Non solo.

Sotto un profilo più generale, a riprova della plausibilità della doglianza appena dedotta, deve altresì evidenziarsi che la procedura concorsuale in esame, completamente computerizzata, si è caratterizzata per una molteplicità di disfunzioni del sistema informatico, lamentate dai candidati e pure oggetto di iniziativa giudiziaria in sede penale (implicanti varie

contestazioni mosse sullo svolgimento della prova scritta, cfr. articolo in allegato tratto da www.orizzontescuola.it), come appresso sintetizzate:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come invece accade in ogni elementare software di video-scrittura;

- le funzioni “taglia”, “copia” e “incolla”, tipiche dei comuni programmi di video-scrittura, erano disabilitate, e, conseguentemente, si è resa estremamente complessa la redazione testo, costringendo i concorrenti a riscrivere, volta per volta, interi periodi da modificare o spostare nel testo complessivo;

- il foglio di scrittura occupava l'intero schermo, senza contemplare alcuna elementare funzione tipica dei programmi di video-scrittura;

- la funzione di salvataggio del quesito costringeva gli utenti a selezionare la voce “conferma e procedi”, la quale faceva accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva, non consentendo di salvare il lavoro permanendo all'interno del singolo quesito;

- per tornare alla pagina precedente, bisognava scegliere tra le voci “sì” e “no”, tramite un passaggio che rendeva estremamente difficile comprendere se, in caso di scelta della voce “sì”, venisse salvata la risposta già resa, consentendovi di tornarvi in seguito;

- anche dopo aver selezionato le voci “conferma e procedi” e “sì”, è accaduto che la pagina di riepilogo riportasse come non acquisite le risposte fornite a taluni quesiti;

- al termine dei 150 minuti di durata della prova (in esito ai quali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del Bando, il sistema si sarebbe interrotto ed avrebbe dovuto acquisire definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento), è accaduto che le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote;

- al termine della prova, nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati), tuttavia invertiti rispetto a quanto evidenziato nel tutorial precedentemente diffuso dal MIUR, tutorial, del resto, a vario titolo difforme rispetto al complessivo funzionamento del software in sede concorsuale;

- non si è compreso se, alla scadenza del tempo limite, le risposte formulate sino a quel momento fossero state effettivamente acquisite e registrate dal sistema o risultassero, invece, come non rese, giacché il software non ha fornito al candidato alcun riscontro in proposito e, più in generale, rispetto all'acquisizione della complessiva prova da parte del sistema ed al numero di risposte regolarmente introitate;

- del resto, al termine della prova ai candidati non è stata rilasciata alcuna ricevuta o report, possibilmente elaborati in automatico dal sistema, che potessero attestare l'esatto contenuto dell'elaborato acquisito.

In definitiva, ed a fronte di un tempo estremamente risicato (150 minuti) concesso ai partecipanti per lo svolgimento della prova scritta concorsuale, l'Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione degli aspiranti un software efficiente e scevro da eclatanti malfunzionamenti, come invece accaduto, e che, sotto ulteriore profilo, consentisse di poter utilizzare le elementari funzioni dei più comuni software di video-scrittura - attesa la necessità di procedere velocemente alla redazione delle risposte - caratterizzandosi altresì per un utilizzo chiaro, rapido ed intuitivo, che non costringesse gli aspiranti ad acrobazie interpretative circa il suo funzionamento (si rammenta, al riguardo, che l'Azienda prescelta per la fornitura del software d'esame è stata la Cineca, già nell'occhio del ciclone negli anni passati, come accaduto nel caso dell'annullamento dei test di ammissione alle Facoltà di Medicina).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, anche sui richiamati ed illustrati aspetti si chiede che codesto on. Tribunale Voglia disporre l'espletamento di apposita CTU informatica, al fine di verificare l'inefficiente funzionamento del software fornito ed utilizzato nel corso della seduta d'esame svolta dalla ricorrente e, all'esito, consentire, anche per tale specifica ragione, la rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente.

*

Per quanto esposto,

SI CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni avversa deduzione, Voglia accogliere il ricorso introduttivo, i precedenti ed i presenti motivi aggiunti e, per gli effetti, annullare i relativi provvedimenti oggetto di impugnazione; previo accoglimento dell'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., avanzata in seno al presente giudizio.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che, vertendo in materia di pubblico concorso, è dovuto un contributo unificato in misura dimezzata pari a € 325,00 (trecentoventicinque/00).

Catania - Roma, 29 settembre 2021

Avv. Marco Perna

Avv. Fabio Rossi

**Fabio Maurizio
Rossi**

Firmato digitalmente da Fabio
Maurizio Rossi
Data: 2021.09.29 20:02:04 +02'00'